

**A. P. Q. progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa
(progetto M.A.R.T.E.)**

PREMESSE

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10 comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 30 marzo 1998, n. 61;

VISTA la delibera Cipe 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna approvata dal Cipe il 19 febbraio 1999;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma ha previsto il programma di intervento nei seguenti settori di interesse comune: energia; scuola e formazione; viabilità; trasporti ferroviari; da attuarsi attraverso la stipula, contemporaneamente alla stipula dell'Intesa stessa, di Accordi di programma quadro e ha dettato i criteri per la sottoscrizione degli Accordi stessi nonché gli elementi che detti Accordi devono necessariamente contenere;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale per l'Istruzione Classica e il Crs4 – Consorzio di ricerca, sviluppo studi superiori Sardegna stipulato il 16 gennaio 1997 avente ad oggetto, tra l'altro, la sperimentazione di infrastrutture di rete, di prototipi di sistemi autore finalizzati alla produzione di unità didattiche rivolte agli studenti e fruibili anche in rete e moduli per la formazione a distanza degli insegnanti;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo d'intesa si riferisce ad interventi omogenei con quelli previsti dal progetto relativo alla realizzazione di un Sistema di apprendimento su rete tecnologica;

CONSIDERATO che il Crs4 è un ente qualificato a livello nazionale e internazionale e dispone delle competenze tecnico-scientifiche, nell'ambito della multimedialità e delle reti telematiche, indispensabili per la realizzazione del progetto di cui sopra;

Il ministero della Pubblica Istruzione e la Regione autonoma della Sardegna stipulano il seguente Accordo di programma quadro:

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- 1) Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato all'attuazione del progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecnologica illustrato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Accordo.
- 2) Le fasi attuative dell'intervento sono definite nella scheda allegata (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente Accordo, recante, in aggiunta a quanto stabilito nei successivi articoli del presente accordo, le seguenti indicazioni (ex lege 662/1996, art. 2 comma 203 lettera c): tempi e procedure tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento; soggetti attuatori responsabili di ciascuna fase, costo complessivo e sua articolazione temporale.
- 3) L'intervento è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture del sistema scolastico regionale, con l'impiego di più moderni strumenti tecnologici soprattutto sul versante della didattica.

- 4) Le parti convengono di affidare al Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo studi superiori Sardegna), per le ragioni indicate in premessa, la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui al presente Accordo.
- 5) Preventivamente alla sua realizzazione, il progetto esecutivo è approvato dal ministero della Pubblica Istruzione e dall'assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna.

Art. 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma quadro

- 1) Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna a:
 - a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di programma quadro;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse frapporsi nelle fasi di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro.

Art. 3 - Copertura finanziaria

- 1) Il costo complessivo del presente Accordo di programma quadro ammonta a lire 80 miliardi così suddiviso negli anni: 33,500 nel 1999, 23,250 nel 2000 e 23,250 nel 2001.

La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 4 - Soggetto responsabile

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo stesso l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione pro tempore, che si avvale della Direzione generale dell'Assessorato per l'esercizio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del presente accordo.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Comitato tecnico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà i risultati e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
- assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 dell'Intesa di programma;
- provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'Intesa.

Art. 5 - Il responsabile dell'intervento

Per l'intervento previsto dal presente Accordo viene indicato il responsabile scientifico dell'attuazione dell'intervento stesso, nominato entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto dal soggetto responsabile dell'Accordo di cui al precedente art. 4.

Il responsabile scientifico dell'intervento ha il compito di:

- organizzare, dirigere e controllare il processo operativo di attuazione dell'intervento;
- verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalare al responsabile unico dell'Accordo gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

- compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
- fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento

Art. 6 - Procedimenti di conciliazione e definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

- 1) In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito all'esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo o di interpretazione ed attuazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Intesa istituzionale di programma, il Comitato di attuazione, su segnalazione del responsabile dell'Accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
- 2) Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
- 3) Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al Comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio arbitrale cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
- 4) Qualora le parti litiganti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di un terzo arbitro che fungerà da presidente.
- 5) Qualora le parti litiganti siano tre o più; ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di altri due arbitri, dei quali uno fungerà da presidente del collegio. In difetto di accordo, l'ulteriore o gli ulteriori arbitri rispetto a quelli nominati dalle parti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale dovrà comunicare all'altra o alle altre parti i quesiti da sottoporre all'arbitrato, nonché il nominativo del proprio arbitro.
- 6) Qualora entro venti giorni dalla data di detta comunicazione, la/le controparte/i non abbia/no comunicato il nominativo del proprio arbitro e i propri controquesiti, la nomina del/degli arbitro/i non designato/i sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.
- 7) Il Collegio arbitrale è tenuto a pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina, salva proroga concordata tra le parti.

Art. 7 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

- 1) L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alle funzioni di cui al precedente art. 6 costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento.

- 2) Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
- 3) Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
- 4) In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
- 5) Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti. Il Comitato istituzionale individua le misure da adottare, nominando, se del caso, commissari "ad acta".
- 6) Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o la garantiscano in modo insufficiente, il comitato istituzionale di gestione assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
- 7) La revoca del finanziamento non crea pregiudizio per l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
- 8) Le risorse revocate sono riprogrammate all'interno dell'Intesa istituzionale di programma.

Art. 8 - Disposizioni generali

- 1) Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
- 2) Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione e dei soggetti sottoscrittori, possono aderire al presente Accordo di programma quadro altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
- 3) Conformemente a quanto previsto dall'Intesa istituzionale di programma, il presente Accordo impegna le parti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.

- 4) Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
- 5) Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di gestione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

ALLEGATO 1

Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa

Il progetto parte dalla constatazione che la scuola italiana ha oggi bisogno di una decisa azione di ripensamento dei contenuti e delle metodologie che la metta in condizione di dare ai giovani italiani, un'istruzione che li qualifichi per la società contemporanea ed il moderno mondo del lavoro. A tal scopo è innanzi tutto necessario avvalersi anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Occorre, altresì, fare in modo che la scuola favorisca sempre più, da parte di chi la frequenta:

- la familiarizzazione con il proprio ambiente di riferimento e con contesti sempre più ampi e diversi;
- l'apertura verso il mondo;
- l'acquisizione di una capacità progettuale in vista di obiettivi chiaramente delineati e assunti.

Per “centrare” questi obiettivi appare indispensabile un'insistenza nuova sui diversi linguaggi della modernità, tecnici, scientifici, culturali, dando adeguato spazio agli aspetti scientifici e tecnologici.

Un altro presupposto generale a cui il progetto fa esplicito riferimento e che esso assume come propria finalità è quello di assegnare agli studenti un preciso ruolo ed una funzione all'interno della scuola, che non ne faccia dei semplici utenti di un servizio, ma li qualifichi come parte attiva di un'operazione a cui collaborano insieme con gli insegnanti e gli amministrativi.

Ciò al fine di sviluppare, in particolare, il loro senso di responsabilità e di autonomia, le capacità etiche ed intellettuali di collaborazione con gli altri (anche con l'utilizzazione consapevole di strumenti, supporti e tecnologie), la pianificazione per la soluzione di problemi concreti e la realizzazione di progetti significativi.

Per questo occorre puntare alla creazione di ambienti idonei all'apprendimento che abbandonino la sequenza tradizionale lezione-studio individuale-interrogazione, stimolino la promozione di attività di ricerca individuali e soprattutto di gruppo in modo da dare vita a comunità di discenti e docenti impegnati collettivamente nell'analisi e nell'approfondimento degli oggetti di studio e nella costruzione di saperi condivisi. Queste comunità dovranno essere caratterizzate dal ricorso a metodi di insegnamento capaci di valorizzare simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, effettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento.

Alla creazione di ambienti di lavoro e di studio di questo tipo dovranno adeguatamente concorrere le tecnologie multimediali, impiegate sia come fonti documentarie (per esempio, la ricerca in rete), sia come strumenti per sviluppare gli apprendimenti ed il saper fare e sostenere la motivazione degli studenti attraverso l'impegno diretto e collettivo all'uso ed alla costruzione di ipertesti. All'insostituibile forma-libro occorrerà dunque affiancare le macchine della conoscenza e dell'elaborazione di informazioni e problemi.

Ambienti “cooperativi” di questo genere dovranno, ovviamente, stimolare non solo lo scambio tra docenti e discenti, ma giovare anche della collaborazione effettiva e concreta attorno ad un ben definito progetto didattico di insegnanti provenienti da matrici culturali e disciplinari diverse e con esperienze differenti.

In questa prospettiva i “fondamentali “ non possono essere saperi disciplinari definiti e definitivi, sono piuttosto “competenze trasversali” necessarie ad affrontare la società complessa del futuro, e “campi di significato” a cui cooperano diverse discipline e diverse modalità di lavoro educativo.

Si tratta cioè di impegnare la scuola a delineare e sviluppare una “mappa delle strutture concettuali e culturali di base”, già oggi così indispensabili e che ancor di più lo sarà per il cittadino del ventunesimo secolo: senza questa mappa la capacità di capire e prendere decisioni, la capacità di prevedere, la capacità di orientarsi, la capacità di innescare processi successivi di integrazione semantica, socializzante e lavorativa, la capacità di acquisire una cultura dell’autoimprenditorialità sarebbero di nuovo proiettate e delegate fuori della scuola.

La metodologia dell’intervento

Il progetto si propone di collegare tutte le scuole medie e medie superiori della Sardegna tra di loro, in una rete Intranet di cui le scuole stesse costituirebbero i nodi indipendenti, gerarchicamente aggregati per ordine e grado, eventualmente facenti parte di una gerarchia più ampia che comprende anche i provveditorati, le province e alcuni assessorati regionali.

In prospettiva, ad essi si potranno aggiungere partner esterni che, pur non facendo parte della rete dedicata alle scuole (Intranet), avranno dei canali preferenziali di collegamento (Extranet), per esempio la Rai, case editrici scolastiche, organizzazioni che si occupano degli aggiornamenti professionali degli insegnanti.

Obiettivi e risultati attesi

Il progetto intende assicurare, nell’immediato, la comunicazione veloce e la condivisione delle informazioni in un ambiente educativo quale quello della scuola, con il risultato di assicurare anche agli istituti di minori dimensioni e con una limitata disponibilità di docenti la possibilità, non solo di entrare a far parte di un circuito vasto quanto si vuole di scambio di informazioni e di esperienze, ma anche di impostare, in collaborazione con altri istituti, dislocati in aree diverse, non necessariamente contigue o vicine (essendo la distanza ovviamente irrilevante ai fini della qualità e della velocità della comunicazione) del territorio regionale un medesimo progetto didattico, di realizzare insieme attraverso una cooperazione continua e regolare, come se si trattasse di realtà presenti ed operanti nello stesso comune.

Il progetto consente pertanto l’introduzione dell’informatica e della multimedialità nelle scuole e l’utilizzazione e la valorizzazione delle opportunità messe a disposizione dal rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; esso inoltre costituisce un concreto “trampolino di lancio” per il decollo del piano telematico regionale e per creare e rendere disponibili le competenze, le professionalità e l’esperienza necessarie per affrontare problemi via via più complessi, che investono ambiti e contesti di maggiore dimensione ed articolazione.

Il progetto, inoltre, consente alle scuole varie modalità di fruizione e di intervento.

Infatti, nelle fasi iniziali, quando è ancora limitata la presenza di docenti con una formazione di base sulla multimedialità ed una sufficiente conoscenza degli strumenti e delle applicazioni didattiche che scaturiscono dall’introduzione in classe delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ci si dovrà limitare al prelevamento ed all’utilizzazione in classe dei materiali didattici multimediali disponibili nel sistema informatico, il cui sviluppo al livello prototipale è uno degli obiettivi del progetto.

L'elaborazione e la realizzazione di questo sistema prototipale stabilirà modalità di accesso, gestione dei contenuti, gestione delle attività di informazione e formazione per la classe docente, modalità di restituzione dei contenuti, modalità di fruizione delle aree di comunicazione e di collaborazione e dell'interfaccia ergonomica del sistema medesimo.

Con l'attivazione del processo di formazione si potrà disporre gradualmente di un numero crescente di docenti in grado di formulare una specifica ipotesi didattica. In questo caso l'insegnante potrà divenire designer di nuovi componenti ed elementi didattici e di una nuova attività, da utilizzare in classe e da immettere, una volta sperimentata, nella base dati ad oggetti, contenente tutti i componenti didattici elementari (audio, video, testi, immagini, modelli 3d, ecc.) presenti nel sistema.

I nuovi componenti così generati vengono indicizzati in base alle loro caratteristiche educazionali (come ad esempio il livello di complessità) e possono essere estratti in un secondo momento sia in base a tali criteri che sfruttando le più moderne tecniche di ricerca sugli oggetti.

Una volta messo a punto, il sistema potrà venire utilizzato per la collaborazione continua e lo scambio puntuale di esperienze tra scuole diverse, dislocate in differenti aree territoriali.

Una volta sperimentato su scala regionale, il sistema potrebbe essere esteso all'intero sistema scolastico nazionale.

Le iniziative da realizzare nell'ambito dell'accordo di programma quadro vanno armonizzate con quanto realizzato nelle scuole della Sardegna nell'ambito del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL
MINISTRO DEL TESORO E LA REGIONE SARDEGNA**

Per l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi di programma quadro – attuativi dell'Intesa istituzionale di programma – concernenti:

- l'attuazione di un progetto denominato "Marte" finalizzato alla realizzazione di infrastrutture telematiche per la creazione di collegamenti in rete fra tutte le scuole medie inferiori e medie superiori del territorio regionale, la formazione dei docenti e la sperimentazione sugli studenti attraverso la predisposizione di sezioni pilota;
- la sperimentazione di un programma per la valorizzazione della lingua e cultura sarda mediante la loro introduzione nei programmi scolastici.